

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 973)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969

(V. Stampato n. 1)

d'iniziativa dei deputati FORTUNA, SPAGNOLI, BASSO, MONTANTI, BALLARDINI, IOTTI Leonilde, LUZZATTO, CARIGLIA, ALINI, GULLO, LENOCI, CRAXI, LAMI, Busetto, LEPRE, CERAVOLO Domenico, GUERRINI Rodolfo, LEVI ARIAN Giorgina, DAMICO, MASSARI, AVOLIO, CORTI, CALDORO, GASTONE, PELLICANI, PASONI, MONSELLATO, CATTANI, AVERARDI, FREGONESE, SALVATORE, RAFFAELLI, LIBERTINI, MOSCA, MACCHIARELLI, MUSSA IVALDI VERCELLI, USVARDI, SERVADEI, VIANELLO, LENTI, BEMPORAD, DI VAGNO, NAPOLI, MARIANI, CINGARI, TERRAROLI, SAVOLDI, LIZZERO, LOPERFIDO, ROSSINOVICH, RE Giuseppina, ZANTI TONDI Carmen, BONIFAZI, MACCIOCCHI Maria Antonietta, POLOTTI, BALDANI GUERRA, GUERRINI Giorgio, SGARBI BOMPANI Luciana, FRASCA, DI PRIMIO, CACCIATORE, LOMBARDI Riccardo, QUERCI, VENTURINI, SULOTTO, CAPRARA, D'ALEMA, ORILIA, MATTALIA e GUNNELLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 dicembre 1969*

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

L'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili.

Art. 3.

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia, per circonvenzione d'incapace, ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* del numero 1) del presente articolo;

b) è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b), c) e d) del numero 1) del presente articolo non si è concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi;

d) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, ha ottenuto all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

e) il matrimonio non è stato consumato, purchè l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio.

Art. 4.

La domanda di scioglimento di matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o giuridicamente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ai sei mesi.

Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, dichiara con sentenza sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione di scioglimento. Il giudice istruttore può disporre di ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile nelle forme ordinarie da ciascuna delle parti.

Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi a sostegno della statuizione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Art. 6.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare o come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla loro educazione.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori divorziati trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o ne mettano in pericolo gli interessi può nominare un tutore dei minori, indipendentemente dal verificarsi di fatti che

costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

Art. 7.

L'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6.

Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

Art. 8.

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza dichiarativa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi a sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione di reversibilità venga assegnata agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai predetti articoli.

Art. 9.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarati nei casi previsti dalla presente legge hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio; a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse.

Art. 10.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono affidati i figli ne

amministra i beni con obbligo di rendere conto periodicamente al giudice tutelare. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene gravemente pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2.